

TI_GERICHTE 12.2010.46 vom 30. Januar 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-01-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2010.46

FR: TI_GERICHTE 12.2010.46 du 30 janvier 2012

IT: TI_GERICHTE 12.2010.46 del 30 gennaio 2012

Regeste

Mandato, contratto di architetto, riduzione onorario per esecuzione lacunosa e negligenza

Erwägungen

E. 1

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). La sentenza di primo grado è stata pronunciata e impugnata prima di questa data, pertanto la procedura ricorsuale rimane disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 CPC).

E. 2

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto di architetto è un negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere generalizzato oltre misura, dato che l'esito risulta differente a seconda delle prestazioni affidate in concreto all'architetto (DTF 114 II 56; Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner Qualifikation und SIA-Ordnung 102 in: Das Architektenrecht, 3 a ed., Friburgo 1995, n. 28 segg.). Alcune prestazioni, quali l'esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo, sono assoggettate alle norme sull'appalto (DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch, Der Werkvertrag, 4 a ed., Zurigo 1996, n. 49-52; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht BT, 5 a ed., Berna 1999, p. 261). Altre, come l'aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori, sono sottoposte alle norme del mandato (Zindel/Pulver, Basler Kommentar OR-I, 4 a ed., n. 17 ad art. 363 CO con rif.). Se, per contro, il contratto prevede per l'architetto l'obbligo di eseguire la progettazione e di curare la direzione dei lavori, ci si trova confrontati con un cosiddetto contratto d'architetto globale ("Gesamtvertrag", "contrat d'architecte global"), configurazione giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (Honsell, op. cit., p. 261; Weber, Basler Kommentar OR-I, 4 a ed. n. 31 ad art. 394 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 17 ad art. 363 CO). La dottrina più recente, per motivi di praticabilità e in considerazione del necessario rapporto di fiducia tra l'architetto e il committente, ritiene invece che in questo caso sia giustificato applicare nella loro globalità, in ordine alla responsabilità dell'architetto, le norme relative al mandato (DTF 127 III 545 consid. 2a; NRCP 2003 pag. 416; RTiD I-2006 n. 62c consid. 7; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, Zurigo 1999, n. 57-62 pag. 18-20; Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner Qualifikation und SIA-Ordnung 102, N. 42 e Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, n. 397 in: Das Architektenrecht, 3 a ed., Friburgo 1995; Chaix, Commentaire Romand CO I, n. 29 all'art. 363). Nel caso in esame, agli attori era stata affidata la progettazione e la direzione dei lavori. Le prestazioni da loro fornite formavano un tutto indissociabile e non risulta dagli atti – né tanto meno gli appellanti lo sostengono – che le prestazioni conservassero una certa indipendenza (Tercier / Favre / Conus, Les contrats spéciaux, 4 a ed., Friburgo/Ginevra 2009, n. 5359). Di conseguenza, risultano applicabili le norme sul mandato e in particolare l'art. 398 CO.

E. 3

A norma dell'art. 398 CO il mandatario deve eseguire con diligenza il compito assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del mandante. La misura della diligenza si determina in base alla natura del mandato, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell'istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede per il rinvio all'art. 321e cpv. 2 CO. Questo disposto riprende i principi che sono consegnati all'art. 97 CO e per i quali il mandante che intende chiedere un risarcimento al mandatario deve provare cumulativamente la violazione del mandato, l'esistenza di un pregiudizio, nonché la presenza di un nesso di causalità adeguato fra la violazione del contratto e il danno. Compete per contro al mandatario discoltarsi, provando di aver agito diligentemente (Schumacher , op. cit., N 419 segg.; Werro , Commentaire Romand CO I, N. 37 all'art. 398; Weber, op. cit., N. 30 all'art. 398; Tercier , op. cit., N. 4862 e 4724 segg.).

E. 4

Secondo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali recenti, il mandatario ha diritto anche in caso di inadempimento a una remunerazione nella misura in cui le sue prestazioni possano essere utilizzabili per il mandante. L'inadempimento del contratto può comportare una riduzione dell'onorario del mandatario, il quale viene fissato in base al valore della prestazione effettuata. È parimenti ammesso che vi possa essere cumulo fra la riduzione dell'onorario e il risarcimento del danno causato da una inesecuzione del mandato – determinato, quest'ultimo secondo le regole della responsabilità contrattuale (art. 97 e 398 CO) – rispettivamente che vi possa essere una compensazione fra il credito scaturente dal pagamento dell'onorario e i pregiudizi patiti (DTF 124 III 426/427 consid. 3 c). A prescindere dai principi sopra riportati, compete al mandatario provare le prestazioni che ha fornito, in modo da permettere di determinare l'importo da lui preteso (art. 8 CC). Per contro, se il mandante intende eccepire che il mandatario non ha diritto agli onorari – o pretende il risarcimento del danno – a motivo di cattiva esecuzione del mandato, deve portarne la prova se non ha rifiutato la prestazione (decisione del TF del 14 giugno 2001, inc. 4C.61/2001 consid. 3b; Fellmann , Berner Kommentar, n. 541 ad art. 394 CO). Una violazione del contratto si ravvisa, tra l'altro, quando il mandatario non fa prova della necessaria diligenza (Tercier/Favre/Conus, op. cit. n. 5114-5115). In tal caso il mandante deve provare che il mandatario ha agito in modo non diligente e che la mancanza di diligenza è in rapporto di causalità adeguata con il danno (Fellmann , op. cit., n. 541 ad art. 394 CO e n. 345 ad art. 398 CO).

E. 5

Come accertato dal Pretore, non è contestato nella fattispecie che l'onorario degli architetti dovesse essere calcolato sulla base delle norme SIA. In questa sede rimangono litigiosi la base di calcolo dell'onorario e la riduzione dello stesso per tenere conto delle carenze degli attori nello svolgimento del mandato.

E. 6

Il Pretore, dopo aver accertato che le parti avevano pattuito un onorario d'architetto da calcolare sul costo di costruzione secondo la liquidazione finale senza IVA (doc. B) e in base alle norme SIA, ha analizzato le carenze rimproverate agli attori nello svolgimento dell'incarico. Egli ha esaminato punto per punto le mancanze rimproverate agli attori, confermate in parte dalla perizia giudiziaria, ed è giunto alla conclusione che esse giustificavano una riduzione dell'onorario del 7,7%, riprendendo una delle varianti indicate

dal perito giudiziario per calcolare la riduzione. Ha così calcolato un onorario complessivo degli attori di fr. 45'750.-. Egli è partito dall'onorario calcolato in base alla percentuale del 19,1%, ridotto del 30% concordato dalle parti, quindi da una percentuale del 13.37% di fr. 506'500.- (doc. E), da cui ha dedotto il 7,7% per tenere conto delle lacune nello svolgimento del mandato e ha aggiunto l'IVA, le spese vive di fr. 687.-, togliendo poi gli acconti versati dai convenuti, in complessivi fr. 23'080.-, e l'importo di fr. 4'221.60 ammesso dagli attori in replica, ottenendo così l'importo di fr. 18'821.95 a carico dei convenuti. Tenuto conto della rispettiva soccombenza, il primo giudice ha posto la tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese, comprese quelle peritali di fr. 8'980.-, a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

E. 7

Nel loro appello, i convenuti rimproverano al Pretore in primo luogo di aver seguito le indicazioni del perito giudiziario per quel che concerne la percentuale di riduzione dell'onorario per le carenze constatate nello svolgimento del mandato. A detta degli appellanti tale soluzione, oltre che totalmente carente di motivazione, non si giustificerebbe già perché il perito avrebbe esulato dal proprio mandato. Infatti, le considerazioni relative al rapporto tra il ribasso e la riduzione delle prestazioni lacunose contenute nella perizia, riguarderebbero una questione strettamente giuridica, quindi di unica spettanza del Pretore. D'altra parte, il ribasso iniziale del 30% non sarebbe assolutamente inusuale, come indicato dal perito giudiziario, ma sarebbe abituale nel settore dell'architettura. Motivo per il quale si giustificerebbe, a detta degli appellanti, di applicare l'ulteriore diminuzione dell'onorario dell'ordine del 23%, pari alla media della riduzione del 22-24 % quantificata dal perito giudiziario nel caso in cui non fosse stato pattuito alcun ribasso iniziale dell'onorario. In secondo luogo i convenuti affermano che l'onorario deve essere calcolato, come pattuito, sul costo effettivo della costruzione, che non è di fr. 506'500.- come ammesso dal Pretore ma di fr. 498'141.-. Infine, i convenuti rivendicano ulteriori riduzioni dell'importo dovuto a titolo di riduzione del danno da loro subito per le inadempienze degli architetti, che a loro dire non sarebbe coperto dalla riduzione dell'onorario. In sintesi essi ammettono – per la prima volta – di dover pagare agli attori ancora fr. 8'434.50, ciò che avevano strenuamente negato in prima sede, e chiedono in conclusione di suddividere gli oneri processuali in funzione della reciproca soccombenza, vale a dire in ragione di 4/5 a carico degli attori, obbligati inoltre a rifondere ai convenuti fr. 2'500.- per ripetibili ridotte.

E. 8

La critica relativa alla totale mancanza di motivazione della sentenza impugnata per aver ripreso le risultanze della perizia giudiziaria senza ulteriori spiegazioni è infondata. Per costante giurisprudenza, il giudice che aderisce alle risultanze di una perizia giudiziaria non deve motivare tale sua scelta, ciò che invece deve fare se non vi aderisce (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 3 ad. art. 253). Altrettanto infondata è la critica rivolta al perito giudiziario di aver oltrepassato le sue incombenze per essersi espresso sulla questione del ribasso concesso dagli attori. La questione del ribasso del 30%, infatti, è stata risolta dal Pretore e il perito aveva chiaramente indicato nella delucidazione del referto peritale che tale decisione non gli competeva (pag. 2, delucidazione perizia del 18 febbraio 2008), e si è pertanto limitato a presentare le differenti possibilità di quantificare percentualmente la riduzione dell'onorario derivante dalle inadempienze commesse dagli attori, oltre al ribasso già concesso. Il primo giudice ha accertato che tra le parti contrattuali era stato pattuito un

ribasso iniziale del 30% rispetto alle tariffe SIA per gli onorari d'architetto, vale a dire un onorario calcolato sulla base di una percentuale del 13.37% del costo di costruzione, pari al 70% della percentuale del 19.1% applicabile alla fase del cantiere in cui si era interrotto il mandato (doc. E). Dall'istruttoria egli ha poi appurato che tale ribasso iniziale non è usuale nella professione, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti. Gli attori avevano dichiarato di applicare, in genere, sconti del 15-21% (cfr. doc. 4). Il perito giudiziario ha indicato che un ribasso iniziale del 30% rispetto alle tariffe SIA è del tutto inusuale (cfr. pag. 5 della perizia, risposta a domanda 5, ultimo paragrafo, pag. 2 del supplemento di perizia). Gli appellanti adducono ancora in questa sede che si trattava di un ribasso abituale, ma non hanno provato in alcun modo tale affermazione, che è una dichiarazione di parte, non provata e in contrasto con le altre risultanze istruttorie, segnatamente con la perizia giudiziaria. Gli appellanti insistono sul fatto che la concessione di un ribasso, anche forte, non giustifica l'esecuzione lacunosa della prestazione pattuita, e chiedono una riduzione dell'onorario del 23%, calcolata sull'onorario ridotto (appello, pag.

E. 11

Visto quanto precede se ne conclude che la sentenza del Pretore regge alla critica. L'appello deve di conseguenza essere respinto. Visto l'esito dell'appello, non vi è alcun motivo per modificare il dispositivo relativo agli oneri processuali di prima sede. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di seconda istanza seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 CPC-TI) e sono commisurate su un valore ancora litigioso in questa sede di fr. 10'387.45. Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili dichiara e pronuncia: 1. L'appello 22 febbraio 2010 di AP 1 è respinto. 2. Gli oneri processuali di appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 800.- b) spese fr. 100.- totale fr. 900.- già anticipati dagli appellanti, restano in solido a loro carico, con l'obbligo di rifondere agli attori, sempre con vincolo di solidarietà, l'importo di complessivi fr. 1'000.- per ripetibili di appello. 3. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.